

Nota circa le misure di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 attualmente in vigore

Milano, 2 maggio 2023

In data odierna, il Vicario Generale ha abrogato il Protocollo per le celebrazioni vigente dal 16 giugno 2022. Permane solamente l'obbligo per i Ministri della Comunione (sia chierici che laici) di igienizzare le mani prima della distribuzione e di indossare la mascherina nella visita ai malati.

Indicazioni per le celebrazioni

Nessuna porzione del territorio diocesano è al momento caratterizzata da un particolare rischio epidemiologico; pertanto, si seguiranno interamente le norme previste dai libri liturgici per le celebrazioni unitamente a quanto previsto dal Decreto del Vicario Generale promulgato in data odierna. Pertanto:

- Non è vietato e non è possibile vietare l'ingresso in un luogo sacro a chi non abbia la mascherina.
- Non sono esclusi e non è possibile escludere dalla Comunione Eucaristica i fedeli che non abbiano la mascherina e/o vogliano ricevere la Comunione sulla lingua o in ginocchio.
- Il ministro ordinato inviterà allo scambio della pace, attenendosi alle indicazioni del messale. I fedeli possono continuare a scambiarsi il gesto di pace senza alcun contatto fisico. Tuttavia, chi lo desidera può esprimere il segno di pace con la consueta stretta di mano.
- È possibile raccogliere le offerte durante la celebrazione.
- È possibile svolgere la processione offertoriale.
- È possibile distribuire sussidi liturgici in formato cartaceo.
- I Ministri della Comunione (sia chierici che laici) sono obbligati a igienizzare bene le mani prima di incominciare la distribuzione. In caso di contatto tra Ministro e fedele, il Ministro provvederà subito a igienizzarsi nuovamente le mani.
- Siano riempite le acquasantiere.
- È possibile <u>utilizzare i confessionali</u>. Si raccomanda ai confessori di indossare una mascherina, possibilmente di tipo FFP2/FFP3, specie in presenza di fedeli fragili, anziani o immunodepressi.
- <u>Le unzioni</u> (per i Battesimi, le Cresime e le Unzioni dei Malati) saranno effettuate senza alcuno strumento, come previsto dai libri liturgici. Il Ministro igienizzerà bene le proprie mani prima di effettuare le unzioni.

Visita ai malati

Rimangono in vigore solamente l'obbligo per il Ministro della Comunione (chierico o laico) di indossare una mascherina (è vivamente raccomandata una di tipo FFP2/FFP3) e di igienizzare bene le mani prima della distribuzione.

Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

.

Norme particolari per le celebrazioni in strutture sanitarie e sociosanitarie

Per le celebrazioni in strutture sanitarie e sociosanitarie si seguano le norme sull'utilizzo delle mascherine previste per i luoghi in cui si svolgono.

Sintesi: utilizzo delle mascherine

Ai sensi della normativa civile e canonica attualmente in vigore sono obbligati a indossare la mascherina:

- Le persone positive al SARS-CoV-2, al termine dell'isolamento, fino al decimo giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.
- Tutti coloro che hanno avuto un contatto stretto con un caso positivo (ad esempio, le persone con lui conviventi), indossano la mascherina quando si trovano al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo al contatto.
- I Ministri della Comunione durante la visita ai malati.
- I fedeli partecipanti alle celebrazioni che si tengono in strutture sanitarie o sociosanitarie, se previste dalla normativa specifica.

Ai confessori è raccomandato di indossare una mascherina, possibilmente di tipo FFP2/FFP3, specie in presenza di fedeli fragili, anziani o immunodepressi.

Questo Ufficio rimane a disposizione per qualsiasi dubbio riguardante le norme relative alla prevenzione del SARS-CoV-2 attualmente in vigore.

Appendice: norme dell'Autorità civile circa l'isolamento delle persone positive e autosorveglianza dei contatti stretto

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento, con le modalità di seguito riportate:

• per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare; per i casi che sono sempre stati asintomatici l'isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;

Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

per i casi in soggetti immunodepressi, l'isolamento potrà terminare dopo un

- periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo;
- per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.

I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l'isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

E' obbligatorio, a termine dell'isolamento, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2/FFP3 fino al decimo giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, <u>durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2/FFP3, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.</u>

Fonti normative:

DL 22 aprile 2021, n. 52, art. 10ter Circolare Ministero della Salute 31 dicembre 2022